

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli nella seduta
del 20 dicembre 2004.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Bianco Enzo, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Castagnetti, Cicu, Colucci, Contento, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Di Luca, Dozzo, Fini, Fiori, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Miccichè, Molgora, Moroni, Mussi, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Prestigiacomo, Romani, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Soro, Sospiri, Stucchi, Tabacci, Tanzilli, Tortoli, Tremaglia, Trupia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Castagnetti, Cicu, Colucci, Contento, Cordoni, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Di Luca, Dozzo, Fini, Fiori, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Moroni, Mussi, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Romani, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Siniscalchi, Soro, Sospiri, Stucchi, Tabacci,

Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Trupia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

Annunzio di proposte di legge.

In data 17 dicembre 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

FALLICA: « Disposizioni per lo sviluppo dell'energia eolica » (5501);

CAPITELLI ed altri: « Disposizioni per garantire l'autonomia professionale della dirigenza scolastica » (5502).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 17 dicembre 2004 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dai ministri degli affari esteri e della giustizia:

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Romania sul trasferimento delle persone condannate alle quali è stata inflitta la misura dell'espulsione o quella dell'accompagnamento al confine, fatto a Roma il 13 settembre 2003 » (5500).

Sarà stampato e distribuito.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni permanenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

sentenza n. 381 dell'1-14 dicembre 2004 (doc. VII, n. 545) con la quale:

riuniti i giudizi relativamente alle questioni concernenti gli articoli 2, 3, comma 1, lettera *a*), 5, 6, 7, 8, 9 (ad eccezione del comma 17), 13, comma 3, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e articolo 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 1, lettera *a*), 5, 6, 7, 8, 9 (ad eccezione del comma 17), 13, comma 3, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria 2003), sollevate, in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla regione Toscana, (r. ric. n. 15 del 2003);

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 2, 3, comma 1, lettera *a*), 5, 6, 7, 8, 9 (ad eccezione del comma 17), 13, comma 3, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sollevate, in riferimento agli articoli 114, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla regione Emilia Romagna, (r. ric. n. 25 del 2003);

dichiara non fondate la questioni di legittimità costituzionale degli articoli 2, 3, 5 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sollevate, in riferimento agli articoli 114, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla regione Veneto, (r. ric. n. 26 del 2003);

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2,

comma 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria 2004), sollevata, in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla regione Emilia-Romagna, (r. ric. n. 34 del 2004):

alle Commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze);

sentenza n. 382 dell'1-14 dicembre 2004 (doc. VII, n. 546), con la quale:

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 180 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di Siracusa e dal tribunale di Roma; 2) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del citato articolo 180 del decreto legislativo n. 58 del 1998, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, o, in alternativa, dell'articolo 3, comma 1, lettera *e*), ultima parte, della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1994), in riferimento agli articoli 25, secondo comma, e 76 della Costituzione, sollevate dal tribunale di Siracusa e dal tribunale di Roma:

alla II Commissione permanente (Giustizia);

sentenza n. 388 del 13 — 15 dicembre 2004 (doc. VII, n. 547)

con la quale:

riservata ad altre pronunce la decisione delle questioni sollevate dai ricorsi n. 28, n. 29, n. 31 e n. 32 del 2003 relativamente a norme diverse dagli articoli 4, 7 e 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), dichiara non fondate le questioni di legittimità costitu-

zionale degli articoli 4 e 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, proposte, in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, dalle regioni Veneto ed Emilia-Romagna; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 7 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, proposte, in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, dalle regioni Abruzzo, Toscana, Veneto, Emilia-Romagna, Liguria e Campania:

alla XI Commissione permanente (Lavoro).

La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

con lettera in data 14 dicembre 2004, sentenza n. 380 dell'1-14 dicembre 2004 (doc. VII, n. 544) con la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 53 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2003), nella parte in cui si applica ai concorsi banditi dalle regioni o dagli enti regionali:

alle Commissioni riunite VII (Cultura) e XII (Affari sociali);

con lettera in data 17 dicembre 2004, sentenza n. 390 del 13-17 dicembre 2004 (doc. VII, n. 548), con la quale:

riuniti i ricorsi numeri 14, 15, 18, 19, 21, 22, 25 e 26 del 2003 nonché i ricorsi numeri 31, 32 e 33 del 2004, e riservata a separate pronunce la decisione delle questioni in tali ricorsi sollevate relativamente a norme diverse dall'articolo 34 della legge n. 289 del 2002 e dall'articolo 3, commi 53-65, della legge n. 350 del 2003;

dichiara estinti per rinuncia i giudizi di cui al ricorso n. 18 del 2003 proposto dalla regione Piemonte e n. 19 del 2003 proposto dalla regione Valle d'Aosta;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 34, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), limitatamente alla parte in cui dispone che le assunzioni a tempo indeterminato « devono, comunque, essere contenute entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2002 »;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale proposte, in riferimento agli articoli 3, 5, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, nei confronti dell'articolo 34, commi 1, 2, 3, 4, 10, 13 e 22 della predetta legge n. 289 del 2002;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 60, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), limitatamente alla parte in cui dispone che le assunzioni a tempo indeterminato « devono, comunque, essere contenute entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2003 »;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale proposte, in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, nei confronti dell'articolo 3, commi 53, 54, 55, 58, 61 e 65, della suddetta legge n. 350 del 2003:

alla V Commissione permanente (Bilancio).

Trasmissione dal ministro delle politiche agricole e forestali.

Il ministro delle politiche agricole e forestali, con lettere del 23 e del 25 novembre 2004, ha trasmesso quattro note

relative all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea: SCALTRITTI n. 9/5151/2, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 31 luglio 2004 e ZACCHERA ed altri n. 9/5151/5, modificato ed accolto dal Governo nella medesima seduta, concernenti misure relative alla pesca costiera; RAVA ed altri n. 9/4489/33, SEDIOLI ed altri n. 9/4489/105, MISURACA ed altri n. 9/4489/185 e DIDONÈ n. 9/4489/208, accolti come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 dicembre 2003, concernenti, rispettivamente, le innovazioni di processo delle imprese agricole, le misure a favore del settore bieticolo-saccarifero ed il rilancio del settore avicolo italiano; PECORARO SCANIO ed altri n. 9/688/68, approvato in parte nella seduta dell'Assemblea del 12 luglio 2001, concernente l'unitarietà del Corpo forestale dello Stato.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla XIII Commissione (Agricoltura), competente per materia.

Comunicazione di nomine ministeriali.

Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina dei signori Fau-

sta De Feo, Renato Moro, Alberto Brambilla, Gabriele Caldart, Roberto Lazzaretti, Roberto De Rocco, Giovanni Sburlino, Augusto Foà, Alberto Colleselli, Gianvittore Vaccari e Sergio De Cian a componenti del consiglio direttivo dell'Ente parco nazionale Dolomiti Bellunesi.

Tale comunicazione è trasmessa alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 9 novembre 2004, a pagina 12, seconda colonna, alla prima riga, in luogo delle parole: « marzo 1993 » deve leggersi: « marzo 2003 ».

DISEGNO DI LEGGE: S. 3233 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 29 NOVEMBRE 2004, N. 282, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE E DI FINANZA PUBBLICA (APPROVATO DAL SENATO) (5485)

(A.C. 5485 — Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO**

ARTICOLO 1.

(Proroga del termine di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità).

1. All'articolo 59 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-ter, è abrogata la lettera d);

b) il comma 4-quater è sostituito dal seguente:

« 4-quater. Per i ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2002, la comunicazione di

inesigibilità di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), è presentata entro il 30 settembre 2005 »;

c) dopo il comma 4-quater è aggiunto il seguente:

« 4-quinquies. Per le comunicazioni di inesigibilità relative ai ruoli di cui al comma 4-quater il termine previsto dall'articolo 19, comma 3, decorre dal 1° ottobre 2005 ».

ARTICOLO 2.

(Restituzione delle anticipazioni dei concessionari del servizio nazionale della riscossione).

1. All'articolo 59, comma 4-bis, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) per i ruoli erariali, in rate annuali decorrenti dall'anno 2006; il numero delle rate è individuato, nel numero massimo di dieci e nei limiti degli stanziamenti delle pertinenti unità previsionali di base, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, con il quale sono, altresì, definite le modalità di restituzione; ».

2. In relazione al differimento previsto dal comma 1, per gli anni 2004 e 2005 è soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 59, comma 4-bis, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

ARTICOLO 3.

(Determinazione del valore della produzione netta delle banche e altri enti e società finanziari ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive).

1. All'articolo 2 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Le disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ».

2. Agli oneri recati dal comma 1, pari a 371,5 milioni di euro per l'anno 2004 e 65,5 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede, per l'anno 2004, con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto e, per l'anno 2005, mediante quota parte dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 59, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, soppressa per lo stesso anno 2005 in base a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2.

3. Ai fini della determinazione dell'aliquota definitiva di compartecipazione regionale all'IVA di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, non si tiene conto degli effetti conseguenti al differimento di cui al comma 1.

ARTICOLO 4.

(Acconto sull'imposta di bollo assolta in modo virtuale).

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

« ART. 15-*bis*. — *(Versamento dell'acconto sull'imposta di bollo assolta in modo virtuale)*. — 1. Poste italiane s.p.a., le banche e gli altri enti e società finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legisla-

tivo 27 gennaio 1992, n. 87, entro il 30 novembre di ogni anno, versano, a titolo di acconto, una somma pari al settanta per cento dell'imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell'articolo 15; per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato dai versamenti da effettuare a partire dal successivo mese di febbraio ».

2. L'acconto di cui al comma 1, dovuto nell'anno 2004, è versato entro il 15 dicembre di tale anno.

ARTICOLO 5.

(Versamento dell'acconto delle ritenute sugli interessi da parte di Poste italiane S.p.a. e Cassa depositi e prestiti S.p.a.).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, si applicano a Poste italiane s.p.a. e, relativamente alle ritenute sugli interessi e gli altri proventi dei libretti di risparmio postale, a Cassa depositi e prestiti s.p.a.; l'acconto dovuto nell'anno 2004 è versato in unica soluzione entro il 15 dicembre di tale anno.

ARTICOLO 6.

(Acconto sull'imposta sulle assicurazioni).

1. All'articolo 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Entro il 30 novembre di ogni anno, gli assicuratori versano, altresì, a titolo di acconto una somma pari al 12,5 per cento dell'imposta liquidata per l'anno precedente, al netto di quella relativa alle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore; per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato, a partire dal successivo mese di febbraio, dai versamenti previsti dal comma 1 ».

2. L'acconto di cui al comma 1, dovuto nell'anno 2004, è versato entro il 15 dicembre di tale anno.

ARTICOLO 7.

(Modifiche alle disposizioni sul versamento anticipato delle riscossioni da parte delle banche).

1. All'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 2004, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: « anno 2002 » sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: « anno precedente »;

2) le parole da: « 29 dicembre 2003 » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « il penultimo giorno lavorativo dell'anno, dell'1,50 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente, ridotto dell'ammontare delle somme anticipate nel medesimo anno precedente e non recuperate ai sensi del comma 3 »;

b) il comma 2 è abrogato;

c) al comma 3:

1) le parole: « dai commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « dal comma 1 »;

2) le parole da: « ; in tale caso » fino alla fine del comma sono soppresse;

d) al comma 5:

1) le parole: « adottato entro il 15 dicembre di ciascun anno » sono sostituite dalle seguenti: « emanato annualmente »;

2) le parole: « è stabilito l'importo dovuto da ogni banca » sono sostituite dalle seguenti: « sono stabiliti gli importi dovuti da ogni banca e i termini per il versamento comunque da effettuarsi entro il termine di cui al comma 1 »;

3) le parole: « entro lo stesso termine, » sono soppresse.

ARTICOLO 8.

(Disposizioni in materia di giustizia tributaria).

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, le parole: « nove anni » sono sostituite dalle seguenti: « undici anni ».

ARTICOLO 9.

(Contributi alle farmacie pubbliche in materia di tessera sanitaria).

1. All'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

« 13-bis. Il contributo di cui al comma 6 è riconosciuto anche alle farmacie pubbliche con le modalità indicate dallo stesso comma. Al relativo onere, valutato in euro 400.000,00 per l'anno 2005, si provvede utilizzando le risorse di cui al comma 12 ».

ARTICOLO 10.

(Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi).

1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:

a) nell'allegato 1, le parole: « 20 dicembre 2004 » e « 30 dicembre 2004 », indicate dopo le parole: « seconda rata » e: « terza rata », sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « 31 maggio 2005 » e « 30 settembre 2005 »;

b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: « 30 giugno 2005 », inserite dopo le parole: « deve essere integrata entro il », sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2005 »;

c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: « 30 giugno 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2005 ».

2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005 dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente, della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano dettato una diversa disciplina.

3. Il comma 2-*quater* dell'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive modificazioni, è abrogato.

4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto.

5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito « Fondo per interventi strutturali di politica economica », alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.

ARTICOLO 11.

(Attività di contrasto all'evasione e accelerazione dell'erogazione dei rimborsi).

1. Al fine di procedere all'immediato potenziamento delle attività di contrasto all'evasione, nonché di quelle destinate all'erogazione dei rimborsi, l'Agenzia delle entrate provvede all'aggiornamento ed alla reingegnerizzazione dei propri processi produttivi ed alla realizzazione di un programma straordinario di formazione del personale.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, ammontanti per il 2004 a 40 milioni di euro, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

ARTICOLO 12.

(Spese obbligatorie per il funzionamento dei Comitati degli italiani all'estero).

1. Al fine di garantire il finanziamento per l'anno 2004 dei Comitati degli italiani all'estero, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 23 ottobre 2003, n. 286, è autorizzata la spesa di 1.250.000 euro per l'anno 2004.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 13.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 5485 – Sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 8:

al comma 1, le parole: « undici anni » sono sostituite dalle seguenti: « dieci anni ».

(A.C. 5485 – Sezione 3)**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE****ART. 1.**

(Proroga del termine di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità).

Sopprimerlo.

- 1. 30.** Grandi, Michele Ventura, Benvenuto, Agostini, Olivieri, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Tolotti, Nicola Rossi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 4-quarter, sostituire le parole: 30 settembre 2005 con le seguenti: 28 febbraio 2005.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), capoverso 4-quinquies, sostituire le parole: 1° ottobre 2005 con le seguenti: 1° aprile 2005.

- 1. 31.** Cennamo, Michele Ventura, Benvenuto, Agostini, Olivieri, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Grandi, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Tolotti, Nicola Rossi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 4-quarter, sostituire le parole: 30 settembre 2005 con le seguenti: 31 marzo 2005.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), capoverso 4-quinquies, sostituire le parole: 1° ottobre 2005 con le seguenti: 1° maggio 2005.

- 1. 32.** Coluccini, Michele Ventura, Benvenuto, Agostini, Olivieri, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti,

Maurandi, Pennacchi, Grandi, Cennamo, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Tolotti, Nicola Rossi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 4-quarter, sostituire le parole: 30 settembre 2005 con le seguenti: 30 aprile 2005.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), capoverso 4-quinquies, sostituire le parole: 1° ottobre 2005 con le seguenti: 1° maggio 2005.

- 1. 33.** De Brasi, Michele Ventura, Benvenuto, Agostini, Olivieri, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Grandi, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Tolotti, Nicola Rossi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 4-quarter, sostituire le parole: 30 settembre 2005 con le seguenti: 30 aprile 2005.

- 1. 34.** Fluvi, Michele Ventura, Benvenuto, Agostini, Olivieri, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Tolotti, Nicola Rossi.

ART. 2.

(Restituzione delle anticipazioni dei concessionari del servizio nazionale della riscossione).

Sopprimerlo.

- 2. 30.** Agostini, Michele Ventura, Benvenuto, Olivieri, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Tolotti, Nicola Rossi.

ART. 3.

(Determinazione del valore della produzione netta delle banche e altri enti e società finanziari ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive).

Sopprimerlo.

- 3. 30.** Burlando, Michele Ventura, Benvenuto, Agostini, Olivieri, Roberto Barbieri, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Tolotti, Nicola Rossi.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

1-bis. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre cinquecento dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.

- 3. 1.** Russo Spena, Giordano.

Al comma 2, sostituire le parole da: , per l'anno 2004, con quota parte fino alla fine del comma con le seguenti: mediante la soppressione degli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

- 3. 2.** Russo Spena, Giordano.

ART. 4.

(Acconto sull'imposta di bollo assolta in modo virtuale).

Sopprimerlo.

- 4. 30.** Roberto Barbieri, Michele Ventura, Benvenuto, Agostini, Olivieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Tolotti, Nicola Rossi.

Al comma 1, capoverso ART. 15-bis, comma 1, sostituire le parole: pari al settanta per cento con le seguenti: pari al cinquanta per cento.

- 4. 31.** Michele Ventura, Benvenuto, Mariotti, Olivieri, Maurandi.

Al comma 2, sostituire le parole: entro il 15 dicembre con le seguenti: in due rate, rispettivamente, entro il 15 e il 31 dicembre.

- 4. 32.** Michele Ventura, Benvenuto, Mariotti, Olivieri, Maurandi.

Al comma 2, sostituire le parole: 15 dicembre con le seguenti: 31 dicembre.

- 4. 33.** Michele Ventura, Benvenuto, Mariotti, Olivieri, Maurandi.

Al comma 2, sostituire le parole: 15 dicembre con le seguenti: 5 dicembre.

- 4. 34.** Maurandi, Michele Ventura, Benvenuto, Mariotti, Olivieri, Pennacchi.

ART. 5.

(Versamento dell'acconto delle ritenute sugli interessi da parte di Poste italiane S.p.a. e Cassa depositi e prestiti S.p.a.).

Sopprimerlo.

- * **5. 1.** Pennacchi, Michele Ventura, Benvenuto, Agostini, Olivieri, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Tolotti, Nicola Rossi.

Sopprimerlo.

- * **5. 2.** Russo Spena, Giordano.

Al comma 1, sostituire le parole: in unica soluzione entro il 15 dicembre con le seguenti: in due rate, rispettivamente, entro il 15 e il 31 dicembre.

- 5. 30.** Mariotti, Michele Ventura, Benvenuto, Olivieri, Maurandi.

Al comma 1, sostituire le parole: 15 dicembre con le seguenti: 31 dicembre.

- 5. 31.** Olivieri, Michele Ventura, Benvenuto, Mariotti, Maurandi.

Al comma 1, sostituire le parole: 15 dicembre con le seguenti: 5 dicembre.

- 5. 32.** Michele Ventura, Benvenuto, Mariotti, Olivieri, Maurandi.

ART. 6.

(Acconto sull'imposta sulle assicurazioni).

Sopprimerlo.

- 6. 1.** Michele Ventura, Benvenuto, Agostini, Olivieri, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi,

Pennacchi, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Tolotti, Nicola Rossi.

Al comma 1, capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: mese di febbraio con le seguenti: mese di aprile.

- 6. 30.** Maurandi, Michele Ventura, Benvenuto, Mariotti, Olivieri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nessun onere aggiuntivo, anche sotto forma di anticipazione della riscossione dei relativi ratei, può derivare ai titolari di polizze assicurative, a seguito di quanto previsto dal comma 1.

- 6. 2.** Russo Spena, Giordano.

ART. 7.

(Modifiche alle disposizioni sul versamento anticipato delle riscossioni da parte delle banche).

Sopprimerlo.

- 7. 30.** Manzini, Michele Ventura, Benvenuto, Agostini, Olivieri, Roberto Barbieri, Burlando, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Tolotti, Nicola Rossi.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

- 7. 31.** Michele Ventura, Benvenuto, Mariotti, Olivieri, Maurandi.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

- 7. 32.** Benvenuto, Michele Ventura, Mariotti, Olivieri, Maurandi.

ART. 8.

(Disposizioni in materia di giustizia tributaria).

Sopprimerlo.

***8. 1.** Fontanini, Pagliarini.

Sopprimerlo.

***8. 3.** Russo Spena, Giordano.

Sopprimerlo.

***8. 30.** Mariotti, Michele Ventura, Benvenuto, Agostini, Olivieri, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Maurandi, Pennacchi, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Tolotti, Nicola Rossi.

Al comma 1, sostituire le parole: dieci anni con le seguenti: nove anni prorogabili una sola volta per un massimo di sei mesi.

8. 2. Fontanini, Pagliarini.

Al comma 1, sostituire le parole: dieci anni con le seguenti: undici anni.

8. 31. Olivieri, Michele Ventura, Benvenuto, Agostini, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Tolotti, Nicola Rossi.

ART. 9.

(Contributi alle farmacie pubbliche in materia di tessera sanitaria).

Al comma 1, capoverso 13-bis, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'onere derivante dal comma 1 del presente articolo, valutato in euro 400.000 per l'anno 2005, si provvede utilizzando quota parte delle risorse derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 10.

all'articolo 10, comma 5, sostituire le parole: 2.215,5 milioni di euro con le seguenti: 2.215,1 milioni di euro.

9. 30. Maurandi, Michele Ventura, Benvenuto, Agostini, Olivieri, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Pennacchi, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Tolotti, Nicola Rossi.

Al comma 1, capoverso 13-bis, secondo periodo, sostituire le parole: utilizzando le risorse di cui al comma 12 con le seguenti: mediante la soppressione degli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

9. 1. Russo Spena, Giordano.

ART. 10.

(Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi).

Sopprimerlo.

***10. 30.** Pistone.

Sopprimerlo.

***10. 31.** Morgando, Gerardo Bianco, Boccia, D'Antoni, Duilio, Milana, Rocchi.

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

ART. 10. — 1. Il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è abrogato.

10. 4. Russo Spena, Giordano

Sopprimere i commi 1, 2, 3, e 4.

10. 32. Morgando, Gerardo Bianco, Boccia, D'Antoni, Duilio, Milana, Rocchi.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 maggio 2005 e 30 settembre 2005 con le seguenti: 28 febbraio 2005 e 30 giugno 2005.

10. 33. Olivieri, Michele Ventura, Vigni, Bandoli, Benvenuto.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 maggio 2005 e 30 settembre 2005 con le seguenti: 31 marzo 2005 e 31 luglio 2005.

10. 34. Vigni, Bandoli, Benvenuto, Michele Ventura, Olivieri.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 maggio 2005 e 30 settembre 2005 con le seguenti: 30 aprile 2005 e 31 agosto 2005.

10. 35. Bandoli, Vigni, Benvenuto, Michele Ventura, Olivieri.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 maggio 2005 e 30 settembre 2005 con le seguenti: 15 maggio 2005 e 15 settembre 2005.

10. 36. Vigni, Bandoli, Benvenuto, Michele Ventura, Olivieri.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 maggio 2005 con le seguenti: 28 febbraio 2005.

10. 37. Vigni, Bandoli, Benvenuto, Michele Ventura, Olivieri.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 maggio 2005 con le seguenti: 31 marzo 2005.

10. 38. Vigni, Bandoli, Benvenuto, Michele Ventura, Olivieri.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 maggio 2005 con le seguenti: 30 aprile 2005.

10. 39. Bandoli, Vigni, Benvenuto, Michele Ventura, Olivieri.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 maggio 2005 con le seguenti: 30 giugno 2005.

10. 40. Bandoli, Vigni, Benvenuto, Michele Ventura, Olivieri.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 30 settembre 2005 con le seguenti: 30 giugno 2005.

10. 41. Vigni, Bandoli, Benvenuto, Michele Ventura, Olivieri.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 30 settembre 2005 con le seguenti: 31 luglio 2005.

10. 42. Vigni, Bandoli, Benvenuto, Michele Ventura, Olivieri.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 30 settembre 2005 con le seguenti: 31 ottobre 2005.

Conseguentemente:

sopprimere il comma 2;

dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis. (Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie). — 1. Sono stabilite nella misura del 18 per

cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e agli articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

10. 43. Morgando, Gerardo Bianco, Boccia, D'Antoni, Duilio, Milana, Rocchi.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 30 settembre 2005 con le seguenti: 15 settembre 2005.

10. 44. Vigni, Bandoli, Benvenuto, Michele Ventura, Olivieri.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 31 ottobre 2005 con le seguenti: 31 dicembre 2005.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), sostituire le parole: 31 ottobre 2005 con le seguenti: 30 novembre 2005.

10. 45. Vigni, Bandoli, Benvenuto, Michele Ventura, Olivieri.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 31 ottobre 2005 con le seguenti: 15 novembre 2005.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), sostituire le parole: 31 ottobre 2005 con le seguenti: 15 novembre 2005.

10. 49. Bandoli, Vigni, Benvenuto, Michele Ventura, Olivieri.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 31 ottobre 2005 con le seguenti: 31 dicembre 2005.

10. 46. Vigni, Bandoli, Benvenuto, Michele Ventura, Olivieri.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 31 ottobre 2005 con le seguenti: 30 novembre 2005.

10. 47. Vigni, Bandoli, Benvenuto, Michele Ventura, Olivieri.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 31 ottobre 2005 con le seguenti: 30 novembre 2005.

10. 55. Vigni, Bandoli, Benvenuto, Michele Ventura, Olivieri.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 31 ottobre 2005 con le seguenti: 15 novembre 2005.

10. 48. Vigni, Bandoli, Benvenuto, Michele Ventura, Olivieri.

Al comma 2, sostituire le parole: dettato una diversa disciplina *con le seguenti:* adottato, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive modificazioni, una propria legge regionale in materia di illeciti edilizi.

10. 50. Vigni, Bandoli, Benvenuto, Michele Ventura, Olivieri.

Al comma 4, sostituire le parole: con quota parte delle *con le seguenti:* , parzialmente e solo per 466 milioni di euro, con le.

10. 51. Pennacchi, Michele Ventura, Visco, Agostini.

Al comma 4, dopo la parola: derivanti *aggiungere le seguenti:* dalla disposizione di cui all'articolo 12-bis e.

Conseguentemente, dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis. (Emersione di attività detenute all'estero). — 1. Le somme di denaro e le attività finanziarie rimpatriate da soggetti fiscalmente residenti in Italia ai sensi degli articoli da 12 a 20 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e dell'articolo 6 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successivamente modificato dal decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, sono sottoposti a tassazione con l'aliquota stabilita dal comma 2 del presente articolo.

2. L'aliquota di cui al comma 1 è pari alla differenza tra 12,5 per cento e la percentuale applicata per le regolarizzazioni di cui alle leggi menzionate al comma 1.

3. La somma complessivamente dovuta in base ai commi 1 e 2 viene corrisposta in un'unica rata entro il 31 dicembre 2004.

4. All'articolo 13 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, la parola: riservata, ovunque ricorra, è soppressa. Al comma 3, secondo periodo, del medesimo articolo, le parole da: senza indicazione fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: indicando i nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 e le attività finanziarie da loro rimpatriate.

5. All'articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successivamente modificato dal decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, sono abrogate le parole da: relativamente a precedente.

10. 52. Michele Ventura, Benvenuto, Agostini, Olivieri, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Tolotti, Nicola Rossi.

Sopprimere il comma 5.

***10. 2.** Vigni, Bandoli, Calzolaio, Michele Ventura, Maurandi.

Sopprimere il comma 5.

***10. 53.** Morgando, Gerardo Bianco, Boccia, D'Antoni, Duilio, Milana, Rocchi.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse del Fondo di cui al presente comma, in quanto gettito di imposte in conto capitale, non possono essere utilizzate per la copertura di oneri di parte corrente.

10. 54. Morgando, Gerardo Bianco, Boccia, D'Antoni, Duilio, Milana, Rocchi.

ART. 11.

(Attività di contrasto all'evasione e accelerazione dell'erogazione dei rimborsi).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 11. — 1. Al fine di favorire la ricerca, l'individuazione e il recupero delle somme derivanti dall'evasione totale e/o parziale fiscale e contributiva e relativa alla fiscalità generale e nazionale, i comuni, fermo restando la direzione e la responsabilità degli organismi ad oggi a ciò preposti e previe modifiche legislative necessarie al loro coinvolgimento e tese alla realizzazione e all'attuazione dell'obiettivo della lotta all'evasione fiscale e contributiva, sono chiamati a svolgere attività e opera di individuazione, indagine, controllo e riscossione delle sacche di evasione legate alla presenza di evasori parziali e/o totali residenti e/o esercitanti la propria attività sul territorio di competenza comunale. Al fine di favorire e raggiungere questo risultato, i comuni individuano, definiscono e rendono operativi tutti gli strumenti tesi al coinvolgimento delle popolazioni amministrate garantendo, comunque, la segretezza totale in tutte le fasi dell'operazione.

2. Ai comuni è pertanto devoluto il 50 per cento delle somme recuperate e relative all'evasione totale e/o parziale presente nel proprio territorio e al cui recupero essi hanno attivamente partecipato in tutte le fasi dell'operazione.

3. Da tali somme è accantonato il 2 per cento da devolvere e assegnare all'ente provincia di competenza.

4. Le somme e i trasferimenti a tale titolo incassati dai comuni e dalle province sono interamente aggiuntivi rispetto a tutti gli altri trasferimenti erariali a qualsiasi titolo rivenienti dallo Stato.

11. 1. Russo Spena, Giordano.

Al comma 1, dopo le parole: all'evasione aggiungere le seguenti: e all'elusione fiscale.

11. 30. Benvenuto, Tolotti, Grandi, Michele Ventura.

Al comma 1, dopo le parole: dei rimborsi aggiungere le seguenti: e alla tempestiva revisione degli studi di settore.

11. 31. Tolotti, Benvenuto, Grandi, Michele Ventura, Mariotti.

Al comma 1, sostituire le parole da: l'Agenzia delle entrate fino alla fine del comma con le seguenti: la Scuola superiore dell'economia e delle finanze provvede alla realizzazione di un programma straordinario di qualificazione, riqualificazione e formazione del personale del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, attraverso una adeguata reingegnerizzazione dei processi produttivi.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 40 milioni di euro con le seguenti: 200 milioni di euro.

11. 32. Pennacchi, Benvenuto, Grandi, Nicola Rossi, Michele Ventura.

Al comma 1, sostituire le parole: l'Agenzia delle entrate provvede con le seguenti: il Ministero dell'economia e delle finanze e le agenzie fiscali provvedono.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 40 milioni di euro con le seguenti: 200 milioni di euro.

11. 33. Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Michele Ventura, Pennacchi, Visco.

Al comma 1, dopo le parole: l'Agenzia delle entrate aggiungere le seguenti: , avvalendosi della Scuola superiore dell'economia e delle finanze,

11. 34. Pistone.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per il perseguimento del potenziamento delle attività di contrasto all'evasione e degli altri fini di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate è autorizzata ad assumere i vincitori del concorso-tirocinio per funzionari di categoria C1 bandito nell'ottobre 2002 dall'Agenzia, che abbiano superato l'esame finale svoltosi nel mese di luglio 2004.

Conseguentemente, dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

11. 35. Benvenuto, Tolotti, Grandi, Agostini, Michele Ventura, Guerzoni, Cordoni.

Al comma 2, sostituire le parole: 40 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni di euro.

11. 36. Benvenuto, Grandi, Nicola Rossi, Michele Ventura, Pennacchi, Visco.

ART. 12.

(Spese obbligatorie per il funzionamento dei Comitati degli italiani all'estero).

Al comma 1, sostituire le parole: 1.250.000 euro con le seguenti: 10.000.000 di euro.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, per l'anno 2004, si provvede, per una somma pari a 1.250.000 euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione

del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e per gli oneri residui, con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1 del presente decreto.

12. 30. Spini, Calzolaio, Sereni, Michele Ventura, Cordoni, Benvenuto.

Al comma 1, sostituire le parole: 1.250.000 euro con le seguenti: 5.000.000 di euro.

Conseguentemente:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 3, comma 2, della legge 23 ottobre 2003, n. 286, sono aggiunte, in fine, le parole: e in ogni caso non possono essere inferiori a 5 milioni di euro;

sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, per l'anno 2004, si provvede, per una somma pari a 1.250.000 euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e per gli oneri residui, con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1 del presente decreto.

12. 31. Sereni, Spini, Calzolaio, Michele Ventura, Cordoni, Benvenuto, Crucianelli.

Al comma 1, sostituire le parole: 1.250.000 euro con le seguenti: 2.500.000 di euro.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, per l'anno 2004, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

12. 32. Pistone.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis. (Spese per interventi urgenti in campo universitario). — 1. Ai fini dell'utilizzo degli accantonamenti per interventi in campo universitario slittati dall'esercizio 2003 all'esercizio 2004 ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, nonché di altri stanziamenti previsti per analoghi scopi, è assegnata la somma di 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 all'Università degli studi della Basilicata.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 2.500.000 euro per

ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede, per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e, per gli anni 2004 e 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12. 010. Molinari.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

